

**Decreto legislativo 01-09-1993, n. 385**  
**Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**  
**(G.U. 30-09-1993, n. 230 )**

**Art. 11 - Raccolta del risparmio**

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
- 2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
  - a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
  - b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
  - c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;
  - d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.
- 4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.
- 4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.
- 4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- 4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

**Note:**

1 A norma dell' art. 58, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448, il divieto, di cui al presente comma, non si applica alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari.

2 Comma inserito dall'art. 55, comma 1, lett. b), L. 1° marzo 2002, n. 39.

3 Comma sostituito dall' art. 9.2, comma 1, lett.a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

4 Comma modificato dall'art. 64, comma 1, lettera a), b), e c), D.Lgs. 23 luglio 1996. n. 415, dall' art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, sostituito dall' art. 9.2, comma 1, lett. b, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

5 Comma inserito dall'art. 64, comma 2, D.Lgs. 23 luglio 1996. n. 415, modificato art. 2, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, sostituito dall' art.9.2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

6 Comma inserito dall' art. 9.2, comma1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

7 Comma sostituito dall'art. 64, comma 3, D.Lgs. 23 luglio 1996. n. 415, modificato dall' art. 2, comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, sostituito dall' art. 9.2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

## ***BANCHE COOPERATIVE***

### **Art. 28 - Norme applicabili**

1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.

2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto.

### **Note:**

1 Comma aggiunto dall' art. 9.13, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

## ***BANCHE POPOLARI***

### ***Art. 29 - Norme generali***

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.

3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.

4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

**Note:**

1 Comma sostituito dall' art. 4, comma 2, lett. d), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2002; ai sensi del comma 3 dello stesso art. 4, il presente comma si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro.

**Art. 30 - Soci**

1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.
3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
5. Le delibere del Consiglio di amministrazione o di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Coloro ai quali il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

**Note:**

1 Comma modificato dall' art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

**Art. 31 - Trasformazioni e fusioni**

1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applicano l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.

**Art. 32 - Utili**

1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.

## **BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO**

### **Art. 33 - Norme generali**

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

#### **Note:**

1 Comma sostituito dall' art. 4, comma 2, lett. e), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2002; ai sensi del comma 3 dello stesso art. 4, il presente comma si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro.

### **Art. 34 - Soci**

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.
5. Abrogato.
6. Si applica l'articolo 30, comma 5.

#### **Note:**

1 Comma sostituito dall' art. 4, comma 2, lett. f), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2002; ai sensi del comma 3 dello stesso art. 4, il presente comma si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro.

2 Comma abrogato dall' art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

3 Comma sostituito dall' art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

### **Art. 35 - Operatività**

1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

### ***Art. 36 - Fusioni***

1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.

### ***Art. 37 - Utili***

1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.
3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.